

FAQ

Risposte a chiarimenti presentati in merito a: Procedura ristretta di affidamento in concessione di servizi della gestione globale della Casa di Riposo “Villa Michelis Allasina” sita in Venasca.

Quesito n. 1:

“Sezione III.5.1) Requisiti di capacità economica e finanziaria abbiamo riscontrato che la solvibilità economico finanziaria del concorrente deve essere attestata da idonee referenze bancarie con dichiarazione di almeno 3 (tre) istituti che attestino che il soggetto “non ha avuto protesti a tutto l’anno 2014” e che “ha sempre fatto fronte con regolarità alle scadenze e agli impegni contrattualmente assunti”.

La richiesta è coerente con la previsione dell’art. 41 comma a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che sotto riportiamo:

Art. 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Pur essendo una facoltà della stazione appaltante a richiedere nel bando i requisiti che devono essere posseduti dal soggetto concorrente, riteniamo che una richiesta eccedente i requisiti minimi di Legge (dichiarazione di 2 istituti bancari), debba trovare una ragionevole giustificazione, che a nostro avviso, non può essere rappresentata dall’entità dell’importo di gara. Oltretutto, si deve considerare che, lo stesso bando, al punto III.5.3) precisa che possono concorrere Cooperative Sociali e Onlus, ossia soggetti che operano con fine non lucrativo e che, nella quasi totalità dei casi, per contenere i costi non si avvalgono di più di 2 istituti di credito.

Pertanto, siamo a richiedere se la prova della solvibilità economico finanziaria del soggetto concorrente possa essere soddisfatta esibendo n. 2 certificazioni bancarie che attestino quanto da Voi richiesto”.

Risposta:

Nel premettere che:

- a) la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici nonché lesivi della concorrenza (Parere dell’Autorità 19/06/2008, n. 188).
- b) l’adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando deve essere valutata, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza, con riguardo non al mero importo dell’appalto o del servizio, ma all’oggetto in concreto di esso ed alle sue specifiche peculiarità e quindi al concreto interesse della stazione appaltante ad una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento. Nel caso di specie, quindi, l’oggettiva complessità e delicatezza delle prestazioni richieste giustifica la volontà della stazione appaltante di individuare interlocutori in possesso non solo di una specifica esperienza nel settore, ma, anche, tali da garantire una speciale affidabilità sul piano economico.

Tutto ciò premesso si ritiene, comunque, che nel rispetto del principio della massima concorrenzialità la prova della solvibilità economico finanziaria del soggetto concorrente possa essere soddisfatta in sede di presentazione delle manifestazioni di interesse, anche esibendo n. 2 certificazioni bancarie che attestino quanto prescritto dal Comune, salvo ulteriori verifiche ed integrazioni che potranno essere richieste in sede di partecipazione alla procedura ristretta.